

Bonus cultura anche per i diciottenni del 2017

Con la pubblicazione in G.U. n. 218 del 18/09/2017 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.08.2017 n. 136, a partire dal 19 settembre 2017 anche i nati nel 1999 potranno iscriversi sulla piattaforma "18App" per usufruire del bonus cultura, la carta elettronica del valore di 500,00 euro assegnata a tutti i giovani che compiono 18 anni nel 2017 residenti in Italia, in possesso di permesso di soggiorno dove richiesto, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Ciascun soggetto beneficiario potrà utilizzare la carta elettronica pari a 500,00 euro, per l'acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- libri;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.
- musica registrata;
- corsi di musica;
- corsi di teatro;
- corsi di lingua straniera.

I nati nel 1999 per poter usufruire del bonus devono iscriversi sulla piattaforma 18App entro il 30 giugno 2018 e potranno spendere il bonus entro il 31 dicembre 2018.

Liti pendenti Circolare dell'agenzia

L'Agenzia delle Entrate risponde agli ultimi quesiti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, l'opportunità offerta ai contribuenti che scelgono di presentare domanda di definizione e versare, al netto di sanzioni e interessi di mora, gli importi contenuti nell'atto impugnato entro il prossimo 2 ottobre. La circolare n. 23/E pubblicata ieri, infatti, completa il quadro tracciato dalla circolare n. 22/E del 28 luglio scorso sull'agevolazione introdotta dal DL n. 50/2017. La circolare si occupa dell'ipotesi in cui sia pendente una controversia avente ad oggetto una sanzione non collegata al tributo e il contribuente abbia già definito, attraverso la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, l'iscrizione a ruolo dei due terzi dell'importo in contestazione. In questo caso, l'Agenzia specifica che la lite pendente può essere definita con il pagamento del 40 per cento dell'importo della sanzione non collegata al tributo ancora in contestazione (ossia 1/3 non ancora

iscritto a ruolo), essendo stata già definita in modo agevolato la restante parte (ossia i 2/3 già iscritti a ruolo). L’Agenzia specifica che, a seguito di fallimento del contribuente, l’istanza di definizione agevolata delle controversie pendenti può essere legittimamente presentata dal curatore e, in caso d’inerzia di quest’ultimo, dal fallito. Il documento di prassi, inoltre, conferma che le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomutate dall’importo lordo dovuto per la definizione. La circolare contiene alcuni pratici esempi per aiutare i contribuenti nella compilazione del modello di versamento F24. In particolare, l’Agenzia chiarisce come va correttamente suddiviso, tra i vari codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 108/E del 2017, l’importo netto da versare per la definizione agevolata della lite. Nel modello di pagamento l’importo netto andrà ripartito, voce per voce, nella stessa proporzione percentuale degli importi contenuti nell’atto impugnato. Se, ad esempio, l’importo lordo dovuto per Irpef e relativi interessi era pari all’89,82 per cento del totale indicato nell’atto impugnato, al codice tributo 8122 (Altri tributi erariali e interessi) dovrà essere imputato l’89,82 per cento dell’importo netto dovuto. Anche se non specificato nella circolare, si precisa che il predetto codice tributo “residuale” va utilizzato altresì per il versamento degli importi eventualmente dovuti a titolo di spese di notifica.

Spesometro 2017: si aspetta l'ulteriore proroga

Dopo la concessione della mini proroga al 5 ottobre 2017 per l'invio dello spesometro, e il blocco della piattaforma dell’Agenzia, il termine per l'invio dei dati di fatture emesse e ricevute nel primo semestre dell’anno potrebbe essere ulteriormente spostato. A dirlo, è stato il viceministro all’Economia, Luigi Casero che ha ritenuto "grave" il blocco del canale web di trasmissione nei giorni scorsi. Il canale web è tornato operativo ieri mattina seppure con funzionalità ancora limitate. Inoltre, a confermare indirettamente che per l’invio dei dati potrebbe arrivare un’ulteriore dilazione dei termini è stato anche il direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha precisato che il rinvio al 5 ottobre prossimo «è quello che può concedere in via amministrativa l’agenzia a causa del disservizio del sito». Nel frattempo continuano le proteste e le richieste dei professionisti per una proroga di questo adempimento così gravoso per gli studi.

Fonte Fiscoetasse

Legge di stabilità 2018 varato il DEF

Il Consiglio dei Ministri n. 45 del 23 settembre 2017, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, cui è allegata anche la Relazione al Parlamento. La Nota, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l'anno in corso e il triennio successivo, Il prodotto interno lordo che solo ad aprile scorso era stimato in crescita dell'1,1% per l'anno in corso, viene ora previsto in aumento dell'1,5%. Per il 2018 la crescita del PIL è stimata allo stesso livello, contro l'1% indicato nel DEF. L'indebitamento netto proseguirà il trend di miglioramento che lo ha caratterizzato negli ultimi anni. Il rapporto tra disavanzo e PIL è previsto attestarsi al 2,1% nel 2017, per scendere ancora fino all'1,6% il prossimo anno. Il rapporto tra debito pubblico e PIL, per il quale si è registrata, per la prima volta, una riduzione nel 2015 dopo sette anni di crescita ininterrotta, riprenderà a scendere nel 2017.

Fonte Governo Italiano

Intrastat semplificazioni in arrivo dal 2018

Il provvedimento pubblicato il 25 settembre ieri dall'Agenzia delle Entrate, prevede che vengano definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi di cui al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 50. Le misure di semplificazione devono essere finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell'ammontare delle operazioni da 50.000 euro o a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni o a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi

- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi.

Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;

- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto.

In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Tale misura sarà successivamente accompagnata dall’introduzione di un “motore di ricerca” e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Attenzione: le disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2018.

Fonte Agenzia delle Entrate

Codice identificativo F24 per il soggetto risultante da operazioni straordinarie

Pubblicato con la Risoluzione 119/2017 di lunedì 25.09.2017, il codice identificativo che deve essere utilizzato nel caso di operazioni straordinarie dal soggetto risultante. Con particolare riferimento alle operazioni straordinarie, al fine di consentire l’individuazione del che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, relativo al periodo d’imposta anteriore all’operazione, si istituisce il codice identificativo: “74” denominato – “Soggetto risultante dall’operazione straordinaria”.

In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contrib

- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto risultante dall’operazione straordinaria che effettua il versamento per conto del soggetto estinto, unitamente al codice “74” da riportare nel campo “codice identificativo” del modello di pagamento.

Il codice identificativo “74” va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che effettua, per conto della società incorporata, il versamento relativo al periodo d’imposta anteriore alla data di perfezionamento dell’operazione di incorporazione.

Fonte Agenzia delle Entrate

Otto per mille: possibile destinazione alla ricostruzione post sisma

Il Consiglio dei Ministri n.45 del 23 settembre 2017 ha deliberato la deroga ai criteri di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a diretta gestione statale ai fini della ricostruzione e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. La deroga, che riguarda le quote derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, si rende necessaria per consentire l'immediata assegnazione delle quote parte ai beni culturali dei comuni terremotati per l'anno in corso e per il 2018, anziché a partire dal 2019 come attualmente previsto, in modo da accelerarne la ricostruzione. La deroga è approvata a norma dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che consente di concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto di situazioni urgenti ed eccezionali. Fonte Governo Italiano

Liti avverso atti dell'agente della riscossione: chiarimenti

Con la Circolare 23 del 25.09.2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle liti pendenti rispondendo alle domande poste dai professionisti. In particolare è stato chiesto se è possibile definire le liti instaurate avverso gli atti dell'agente della riscossione, come ad esempio avviso di iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo, qualora l'Agenzia delle entrate non sia stata chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. Come ricordato nel documento di prassi, sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio ...".

Come già chiarito già al paragrafo 1.1 della circolare n. 22/E del 201 "Per identificare le liti "in cui è parte l'agenzia delle entrate", si ritiene che occorra fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente. "Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate."

Fonte Agenzia delle Entrate